# **CRITERI DI MISURAZIONE**

# **La valutazione della performance**

Definiti dall’art. 6 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 16.12.2017

# **ART. 6 Il raccordo tra valutazione e compensi.**

La tabella di raccordo è la seguente:

| **Valutazione ottenuta** | **% Compenso riconosciuto** |
| --- | --- |
| Superiore a 90 | 100%  |
| Superiore a 80 e fino a 90 | 90% |
| Superiore a 70 e fino a 80  | 80% |
| Superiore a 60 e fino a 70 | 65% |
| Pari o superiore a 50 e fino a 60 | 50% |
| Inferiore a 50 | Nessun compenso |

Per i Responsabili di struttura, la tabella si applica al valore della retribuzione di risultato (percentuale della retribuzione di posizione), prevista dall’Ente. Nel caso in cui il peso medio degli obiettivi affidati risultasse particolarmente differenziato, tra i responsabili di struttura, potrà predeterminarsi (e, quindi, in fase preliminare, all’inizio di ciascun anno), per ognuno di essi, una commisurata diversificazione del valore massimo della retribuzione di risultato attribuibile (differenziando, pertanto, la percentuale della retribuzione di posizione da riconoscersi a titolo di retribuzione di risultato).

Per i dipendenti, la tabella si applica al valore dei compensi previsti, in base a quanto stabilito dal Contratto collettivo decentrato di lavoro.

Riguardo alle progressioni economiche orizzontali, la presente metodologia trova applicazione nel rispetto delle restanti condizioni dettate dal contratto nazionale e nei limiti di finanziamento previsto dal Contratto decentrato, il quale dovrà pure definire le precedenze nel caso di parità di punteggio e il valore minimo della valutazione necessario per l’inclusione nelle relative graduatorie.

Come evidenziato dalla precedente tabella, una valutazione inferiore a punti 50 è considerata negativa ed essa rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In ogni caso, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa come sopra definita, debbono essere acquisite, in contraddittorio, le valutazioni dell’interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.